



**TRIBUNALE DI RIMINI**

**Sezione penale**

Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare

**QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

Con richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 5.11.2020 il Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di XXX in relazione al reato di cui agli artt. 575 e 577 n. 1) c.p., poiché cagionava la morte della nonna materna XXX, afferrandola per le braccia e colpendola con pugni alla testa, così facendola precipitare al suolo, dove continuava a colpirla al capo ed in varie parti del corpo con pugni, calci ed anche con un corpo contundente, provocandole svariate lesioni ed un grave trauma cranio – facciale; quando la vittima giaceva al suolo ormai in stato di agonia, si portava con il suo corpo sopra di lei, immobilizzandola e stringendole il collo con le mani, soffocandola.

All'udienza del 22.12.2020 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ( vedi procura speciale in atti, aff. 492) chiedeva in via principale l'emissione di sentenza di non luogo a procedere, in subordine insisteva nella richiesta di rito abbreviato avanzata con l'istanza depositata il 18.12.2020, ritenendo che, nel caso in esame, detta richiesta fosse valutabile, nonostante il disposto dell'art. 438, comma 1 bis, c.p.p., a norma del quale *“non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo”*, trattandosi di imputato già riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, socialmente pericoloso e in grado di partecipare al processo, *“in quanto consapevole del reato commesso, del giudizio che si pone in essere nei suoi confronti, e può, pur nella dimensione patologica che lo connota, argomentare una propria difesa”*( così la perizia in atti, pag. 39, aff.537).

Il Pubblico Ministero si opponeva alla richiesta avanzata in via principale dal difensore, e quanto alla richiesta di giudizio abbreviato, depositava una memoria nella quale invitava il giudicante a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1 bis, c.p.p., inserito dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, per violazione degli artt. 2, 3, 27 Cost., anche in relazione agli artt. 32 e 111 Cost.

In particolare il rappresentante della Pubblica Accusa ritiene, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., che la preclusione in esame comporti un irragionevole parificazione di trattamento tra situazioni disomogenee, con effetti dannosi e, pertanto, discriminatori, rispetto al soggetto non imputabile perché affetto da malattia mentale insanabile.

La detta preclusione, con conseguente obbligo di celebrazione di un pubblico processo per i reati puniti con la pena dell'ergastolo nei confronti di un soggetto, reo confesso, completamente incapace di intendere e di volere, periziato in sede di indagini preliminari nelle forme dell'incidente probatorio, non risponderebbe a nessuna delle ragioni che, secondo la recente pronuncia della Consulta n. 260/2020, la giustificano nei confronti dei processi relativi a soggetti imputabili.

Nessuno sconto di pena deriva dall'accesso al rito abbreviato per l'imputato non imputabile, né vi è ragionevolmente alcun interesse, da parte delle vittime, alla celebrazione di un pubblico processo nei confronti di una persona che non era capace di autodeterminarsi al momento dei fatti ( né lo è tuttora), secondo un accertamento peritale svolto nelle forme dell'incidente probatorio in sede di indagini preliminari, e quindi in una fase anticipata rispetto al dibattimento in cui la disposta perizia varrebbe, comunque, come prova.

C'è anzi – prosegue il Pubblico Ministero – un opposto interesse delle vittime a non riprodurre in dibattimento il ricordo di fatti assai dolorosi, con conseguente ulteriore loro vittimizzazione, anche perché l'incapacità totale dell'imputato gli impedirebbe di cogliere qualunque disvalore penale dell'azione commessa, nonostante il pubblico processo.

In relazione agli artt. 27 e 32 Cost. il Pubblico Ministero rileva che l'obbligatoria celebrazione del processo nei confronti di soggetto non imputabile, per totale vizio di mente, si tradurrebbe in un comportamento contrario alla dignità umana. L'imputato è infatti esso stesso vittima della sua malattia, avendo soppresso immotivatamente la propria nonna, ovvero colei che si prendeva cura quotidianamente di lui, e non vi sono sanzioni penali che possano essergli applicate; detta malattia, che lo rende pericoloso, impone che, con celerità, venga decisa l'applicazione della misura di sicurezza idonea, che potrà consentirgli di continuare a vivere dignitosamente.

A fronte, allora, di una situazione come quella descritta, dovrebbe considerarsi sproporzionata, rispetto alle esigenze di tutela della dignità e della riservatezza dell'imputato una disciplina come quella in esame, che impone in ogni caso la celebrazione del processo pubblico, anche laddove l'imputato sia soggetto non imputabile, disposto a rinunciare a tale garanzia.

In riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma Cost., il Pubblico Ministero ritiene che l'onere di procedere in ogni caso con il rito ordinario innanzi alla Corte d'Assise per i reati puniti con l'ergastolo provocherebbe una dilatazione dei tempi processuali non necessaria, e anzi particolarmente gravosa, per soggetti non imputabili che spesso si trovano, come nel caso di specie, assoggettati all'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Riallacciandosi alla motivazione adottata nella sentenza n. 260/2020, con la quale la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, in relazione a casi non assimilabili a quelli per cui si procede, il Pubblico Ministero evidenzia che la violazione della ragionevole durata del processo deve essere ravvisata allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza e si riveli, invece, privo di qualsiasi legittima *ratio* giustificativa ( cfr. *ex plurimis* sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. 63 e n. 56 del 2009).

Per il soggetto la cui non imputabilità è stata già accertata nella fase delle indagini preliminari, con perizia formatasi in incidente probatorio, nessuna delle ragioni che rendono opportuna, in generale, la celebrazione di processi pubblici, innanzi alle corti di assise, per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, è ravvisabile.

Pertanto, conclude il Pubblico Ministero, si deve ritenere che la dilatazione dei tempi medi di risoluzione dei processi relativi ai questi reati, se commessi da non imputabili, determinerebbe di per sé un risultato di “*irragionevole*” durata di tali processi, all'esito dei quali non potrà essere inflitta una pena, bensì una misura di sicurezza, alla cui celere definizione l'imputato ha diritto per poter tornare a vivere dignitosamente, non potendo essere ristretto in carcere, né fare rientro liberamente nella collettività, se ( come nel caso di specie) pericoloso.

Ebbene, come è noto, nella sua versione originaria, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevedeva espressamente la sostituzione della pena dell'ergastolo, all'esito del giudizio abbreviato, con quella della reclusione di anni trenta; dando così per presupposta l'ammissibilità del rito anche per i reati puniti con tale pena.

Con la sentenza n. 176 del 1991, tuttavia, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva che «[a]lla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta» per violazione dell'art. 76 Cost., dal momento che la legge delega prevedeva unicamente, per il giudizio abbreviato, il criterio della diminuzione di un terzo della pena, evidentemente inapplicabile ai reati puniti con l'ergastolo. Il venir meno di tale disposizione, dichiarata incostituzionale, non poté che determinare – secondo quanto espressamente affermato dalla sentenza n. 176 del 1991 – l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai «*processi concernenti delitti punibili con l'ergastolo*».

Risolvendo le incertezze interpretative emerse nella prassi all'indomani di tale pronuncia, le sezioni

unite della Corte di cassazione affermarono che l'inammissibilità del giudizio abbreviato conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dovesse valere in ogni caso in cui l'imputazione enucleata nella richiesta di rinvio a giudizio concernesse un reato «*punibile*» con l'ergastolo, anche laddove il giudice ritenesse – in ragione della sussistenza di circostanze attenuanti – doversi in concreto applicare una pena diversa (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 6 marzo 1992, n. 2977).

Poco dopo, con l'ordinanza n. 163 del 1992, la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente inammissibili le questioni poste da due ordinanze di rimessione, che si dolevano appunto della mancata possibilità di definire il giudizio con rito abbreviato per i delitti punibili con l'ergastolo, conseguente alla sentenza n. 176 del 1991. La Corte ritenne, in particolare, che l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con l'ergastolo non fosse di per sé irragionevole, né determinasse ingiustificate disparità di trattamento rispetto ad altri reati.

L'art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), la cosiddetta “*legge Carotti*”, ripristinò – nel contesto di una più generale modifica dei tratti strutturali del giudizio abbreviato – la possibilità di accesso a tale rito per i delitti puniti con l'ergastolo, aggiungendo un secondo periodo al comma 2 dell'art. 442 c.p.p., con cui reiterava l'originaria soluzione dei compilatori del codice, prevedendo che «*[a]lla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta*».

Il di poco successivo art. 7 del decreto-legge 23 novembre 2000, n. 341 (Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo), convertito, con modificazioni, nella legge 10 gennaio 2001, n. 4, stabilì quindi che «*[n]ell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione “pena dell'ergastolo” deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno*», aggiungendo poi allo stesso art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Un terzo periodo, dal seguente tenore letterale: «*[a]lla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo*».

In seguito a tali novelle, dunque, il giudizio abbreviato tornò ad operare anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo, dando luogo – in caso di condanna – alle pene previste dall'art. 442, comma 2, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., in sostituzione, rispettivamente, dell'ergastolo senza isolamento diurno e dell'ergastolo con isolamento diurno.

La legge n. 33 del 2019 ha nuovamente previsto l'inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. In particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), di tale legge ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 438 c.p.p., il quale espressamente stabilisce che «*[n]on è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo*».

L'art. 3 della legge n. 33 del 2019 ha parallelamente abrogato il secondo e il terzo periodo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., introdotti – come si è poc'anzi rammentato – rispettivamente dalla legge Carotti e dal d.l. n. 341 del 2000, come convertito, eliminando così le pene eventualmente applicabili in luogo dell'ergastolo (con o senza isolamento diurno) in esito al giudizio abbreviato.

Infine, l'art. 5 della legge n. 33 del 2019 stabilisce che le nuove disposizioni «*si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore*» della legge medesima.

La questione è senz'altro rilevante nel caso di specie, trattandosi di fatto commesso dopo l'entrata in vigore della novella del 2019 ed avendo il difensore, munito di procura speciale, chiesto di definire il processo con rito abbreviato, di talché il giudicante deve necessariamente fare applicazione della norma della cui costituzionalità si sospetta.

Pe quanto concerne il requisito della non manifesta infondatezza, conviene rammentare che la Consulta si è già pronunciata in passato, come già detto, con l'ordinanza n. 163 del 1992, sulla preclusione del giudizio abbreviato per gli imputati di delitti punibili con l'ergastolo, rilevando che tale disciplina – conseguente alla precedente sentenza n. 176 del 1991, e rimasta in vigore sino alla

legge n. 479 del 1999 (supra, punti 5.1. e 5.2.) – «non è in sé irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee».

In successive pronunce, la Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale delle preclusioni di natura oggettiva, fondate sul titolo astratto del reato, poste dal legislatore all'accesso ad altri riti speciali ad effetto premiale. In particolare, l'ordinanza n. 455 del 2006 ha affermato, con riferimento alla legittimità costituzionale delle preclusioni al cosiddetto patteggiamento allargato, che «l'individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare al trattamento più rigoroso – proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale – resta affidata alla discrezionalità del legislatore; e le relative scelte possono venir sindacate dalla Corte solo in rapporto alle eventuali disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione». La medesima ordinanza n. 455 del 2006 ha d'altra parte sottolineato che «l'ordinamento annovera un'ampia gamma di ipotesi nelle quali, per ragioni di politica criminale, il legislatore connette al titolo del reato – e non (o non soltanto) al livello della pena edittale – l'applicabilità di un trattamento sostanziale o processuale più rigoroso», formulando poi un lungo elenco di esempi a supporto di tale affermazione, e insistendo sul principio (anche di recente ribadito nella sentenza n. 95 del 2015) secondo cui la discrezionalità legislativa è soggetta, rispetto a tali scelte, al solo limite della manifesta irragionevolezza o dell'arbitrarietà.

Con la sentenza n. 260 /2020 la Consulta, ritenendo di dover ribadire l'orientamento espresso in passato, ha affermato che non “possa ritenersi produttiva di irragionevoli equiparazioni di trattamento una disciplina processuale che precluda, in via generale, l'accesso al giudizio abbreviato a tutti indistintamente gli imputati di tali reati”, dato che “la comminatoria edittale dell'ergastolo – che è pena anche qualitativamente diversa dalla reclusione, in ragione del suo carattere potenzialmente perpetuo, come evidenzia non a caso l'autonoma considerazione della stessa nell'elenco delle pene principali di cui all'art. 17 cod. pen. – segnala infatti un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale che non è qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare; speciale disvalore che sta per l'appunto alla base della scelta del legislatore del 2019 di precludere l'accesso al giudizio abbreviato a tutti gli imputati di tali delitti. Una tale scelta non può certo essere qualificata né in termini di manifesta irragionevolezza, né di arbitrarietà; e si sottrae pertanto, sotto lo specifico profilo qui esaminato, alle censure dei rimettenti”. La Corte ha ritenuto “non manifestamente irragionevole, né arbitraria, appare la scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito alla pena edittale prevista per il reato per il quale si procede. Un simile ancoraggio si ritrova del resto in una quantità di istituti di diritto penale sostanziale o processuale (dalla prescrizione alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero – in materia processuale – dalle misure cautelari alle intercettazioni di comunicazioni); e la sua manifesta irragionevolezza o arbitrarietà deve qui tanto più escludersi, in quanto la comminatoria che determina la preclusione è quella della pena più grave prevista nel nostro ordinamento, che segnala – come parimenti si è osservato – una valutazione di massimo disvalore del reato per il quale si procede”.

Anche con riferimento alle finalità perseguite dal legislatore, la Corte non ha ravvisato alcuna manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della scelta del legislatore, che ha ritenuto l'opportunità che rispetto ai reati più gravi previsti dall'ordinamento fosse celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, «con le piene garanzie sia per l'imputato, sia per le vittime, di partecipare all'accertamento della verità». Tutte queste finalità possono essere o meno condivise; ma né le finalità in sé, né i mezzi individuati dal legislatore per raggiungerle sono apparsi alla Corte connotabili in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Piuttosto, si deve ritenere che una disciplina mirante a imporre in ogni caso, per i delitti più gravi previsti

dall'ordinamento, lo svolgimento di un processo pubblico avanti una corte a composizione mista – nella quale tra l'altro si inverte la previsione costituzionale della «partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia» (art. 102, terzo comma, Cost.) – rientri nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali non è consentito alla Corte sovrapporre la propria autonoma valutazione.

Con riferimento al caso di specie, non può negarsi che il fatto commesso dall'imputato sia di estrema gravità, commesso con modalità cruente e ai danni della anziana congiunta che si prendeva cura di lui e che, pertanto, permanga, anche in ipotesi del genere, l'interesse dello Stato, visto l'allarme sociale suscitato dal fatto, alla celebrazione di un processo pubblico, con un giudice collegiale a composizione mista, in ossequio al principio di cui all'art. 102, terzo comma, Cost.

La considerazione che precede vale anche con riferimento alle ipotesi in cui l'imputato sia stato riconosciuto incapace di intendere e di volere con una perizia espletata in sede di incidente probatorio nel contraddittorio tra le parti, perché il fatto genera allarme sociale a prescindere dalle condizioni soggettive del reo, e quindi è necessario garantire, anche in tal caso, il controllo dell'opinione pubblica.

Per quanto concerne poi i dubbi di compatibilità dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p. con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., in sé considerato e in relazione agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, Cost, la Consulta nella decisione 260/20, più volte richiamata, ha rammentato “*la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui è ben vero che «la facoltà di chiedere i riti alternativi – quando è riconosciuta – costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive (sentenze n. 237 del 2012 e n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 273 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 219 del 2004). Ma è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incompressibile del predetto diritto» (sentenza n. 95 del 2015). L'accesso ai riti alternativi costituisce, dunque, parte integrante del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché esso deve essere garantito – o quanto meno deve essere garantito il recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l'accesso tempestivo al rito avrebbe consentito – ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo (sentenza n. 14 del 2020 e precedenti ivi citati). Ma dall'art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall'ordinamento processuale penale”.* Pertanto il diritto dell'imputato ad accedere a riti alternativi può essere legittimamente compresso in ragione della gravità del fatto.

Quanto poi alla lamentata violazione del diritto di difesa «in relazione» al diritto alla dignità e alla riservatezza dell'imputato, anche in tal caso torna utile l'insegnamento della Consulta nella sentenza più volte citata, secondo cui “*non v'è dubbio che la pubblicità delle udienze sia concepita dall'art. 6, comma 1, CEDU, dall'art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dall'art. 14, comma 1, del Patto internazionale dei diritti civili e politici come una garanzia soggettiva dell'imputato. Tuttavia, la dimensione di diritto fondamentale riconosciuta alla pubblicità dei processi dalle carte internazionali dei diritti alle quali il nostro ordinamento è vincolato non esaurisce la ratio del principio medesimo, che nel suo nucleo essenziale costituisce altresì – sul piano oggettivo-ordinamentale – un connotato identitario dello stato di diritto, in chiave di «garanzia di imparzialità ed obiettività» di un processo che «si svolge sotto il controllo dell'opinione pubblica», quale corollario sia del principio secondo cui «[l]a giustizia è amministrata in nome del popolo» (art. 101, primo comma, Cost.), sia della garanzia di un «giusto processo» (art. 111, primo comma, Cost.) (sentenza n. 373 del 1992). Il che appare di particolare significato nei processi relativi ai reati più gravi, «che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile» (ancora, sentenza n. 373 del 1992) e addirittura ledono il nucleo dei diritti fondamentali delle vittime, a cominciare dalla loro stessa vita. Di talché il mero consenso*

*dell'imputato non basta a fondare un suo diritto costituzionale – opposto, e anzi speculare, al suo diritto alla pubblicità delle udienze – alla celebrazione di un processo “a porte chiuse”, al riparo del controllo dell'opinione pubblica. A fronte, allora, di imputazioni relative a delitti gravissimi, come quelli puniti con la pena dell'ergastolo, non può considerarsi sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della dignità e della riservatezza dell'imputato una disciplina come quella all'esame, che impone in ogni caso la celebrazione di un processo pubblico, anche laddove l'imputato sia disposto a rinunciare a tale garanzia”.* Vale la pena osservare, inoltre, che il diritto alla riservatezza dell'imputato è già stato intaccato, nel momento in cui è stata eseguita la misura cautelare a suo carico ( successivamente sostituita con una misura di sicurezza), in favore del diritto di cronaca, data la risonanza mediatica suscitata dal processo ( e da tutti i processi concernenti fatti di particolare allarme sociale). Per quanto detto, la norma di cui si tratta non appare incompatibile con i principi di cui agli artt. 2, 3, 24, 27 e 32 della Carta fondamentale.

La censura relativa al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, 2° comma, Cost., appare invece fondata, proprio sulla scorta dell'insegnamento reso dalla Consulta nella più volte citata sentenza n. 260/2020, secondo cui *“una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. potrà essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa* (ex plurimis, sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. n. 63 e n. 56 del 2009)”.

Per quanto concerne tale parametro, va innanzitutto ricordato che la Costituzione lo declina *‘in positivo’*, onerando il legislatore ordinario di attivarsi per sviluppare appositi strumenti che ne assicurino il rispetto. Quindi il legislatore deve individuare elementi strutturali che garantiscano la ragionevole durata di tutti i processi e non limitarsi a indennizzare le vittime di quelli che, *ex post*, si siano rivelati troppo lunghi. Questa prospettiva implica che l'impatto operativo delle riforme debba essere necessariamente preso in considerazione.

E precludere l'accesso al rito abbreviato ad un imputato riconosciuto, con le garanzie del contraddittorio, incapace di intendere di volere, sembra collidere con *«i principi costituzionali di ragionevolezza, nonché di efficienza del processo penale»*, entrambi *«affermati, in plurime occasioni, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale* (sentenza n. 460 del 1995, che ha affermato che l'efficienza del processo penale *“è bene costituzionalmente protetto”*)».

Ebbene, nel caso di specie recente dottrina ha osservato come sia palese, in generale l'impatto negativo della disposizione censurata sul sistema giudiziario: l'aumento del carico giudiziario della Corte d'Assise, competente a giudicare ai sensi dell'art. 5 c.p.p., i delitti puniti con l'ergastolo sarà consistente, dato che le statistiche ministeriali ( tratti dalla delibera del CSM del 6 febbraio 2019) rappresentano, riguardo ai reati puniti con l'ergastolo, percentuali molto elevate di definizione con giudizio abbreviato. L'incremento dei processi davanti alle Corti d'Assise, conseguenti anche alla stessa particolare composizione dell'organo per la partecipazione dei giudizi popolari, determinerà prevedibili problemi organizzativi.

Il vulnus al principio della efficiente amministrazione della giustizia ad avviso del giudicante deriva, nel caso di specie, dalla totale superfluità di un processo dibattimentale e collegiale, che nulla potrebbe aggiungere al materiale probatorio già esistente, e non potrebbe rafforzare in alcun modo i diritti della difesa.

Se infatti a norma dell'art. 187 c.p.p. rientrano nell'oggetto della prova i fatti che si riferiscono alla punibilità dell'imputato, comprensivi della imputabilità, e che l'imputato ha diritto a *“difendersi provando”*, è altrettanto vero, come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, che nel caso di specie l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto è stata già incontrovertibilmente accertata con perizia disposta in sede di incidente probatorio, e quindi con le regole del contraddittorio, con la conseguenza che un dibattimento si appalesa inutile, essendo la prova già cristallizzata, non modificabile e determinante per la decisione.

La celebrazione del processo dinanzi alla Corte d'Assise non potrebbe portare in nessun caso a conseguenze diverse da quelle già accertate; infatti all'art. 431, comma 1, lettera e) c.p.p. è previsto

l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio, che quindi saranno a disposizione della Corte d'Assise che, dopo averne dato lettura nei tempi e con le forme previste, potranno essere utilizzati ai fini della decisione. La Corte di Cassazione ha inoltre avuto modo di precisare che, sebbene la lettera della legge si riferisca solo ai verbali, qualora – come nel caso di specie – l'atto assunto in incidente probatorio sia una perizia, anche l'elaborato con il quale il perito abbia risposto ai quesiti dovrà essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ( Cass. 9-7-93, Tacconi, 195321). In entrambi i casi l'esito del processo sarebbe identico, non essendo applicabile alcuna pena, ma soltanto una misura di sicurezza.

Misura di sicurezza la cui applicazione è preclusa dal disposto dell'art. 425, comma 4, c.p.p., a norma del quale il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Come è noto, l'art. 425 comma 1°, nella sua versione originaria, prevedeva che la sentenza di non luogo a procedere dovesse essere pronunciata quando risultasse "evidente" che l'imputato fosse persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa. In tal caso, qualora l'imputato fosse socialmente pericoloso, al proscioglimento poteva applicarsi l'applicazione di una misura di sicurezza. Tale disposizione è stata poi dichiarata illegittima da Corte Cost n. 41/93 sulla base del rilievo che in parte qua l'art 425 imponeva al giudice di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, applicando, se del caso, le misure di sicurezza, all'esito e sulla base di un accertamento di responsabilità basato solo sull'etereo presupposto della non evidente infondatezza dell'addebito, con il risultato di privare la persona non imputabile del dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della regiudicanda, con correlativa compressione del diritto di difesa non bilanciata da contrapposte esigenze di economia processuale.

Pertanto da un lato il sistema processuale preclude di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, quando sia necessaria l'applicazione di una misura di sicurezza, data la particolare natura della sentenza di cui all'art. 425 c.p.p.; dall'altro si preclude all'imputato infermo di mente, socialmente pericoloso e reo confesso di ottenere una pronuncia di assoluzione in sede di giudizio abbreviato, rendendo obbligatoria la celebrazione di un lungo e dispendioso processo dibattimentale.

Nella specie, la dichiarazione illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1 bis, c.p.p., nella parte in cui non consente all'imputato infermo di mente, la cui incapacità di intendere e di volere al momento del fatto sia stata accertata con perizia eseguita in sede di incidente probatorio, al giudizio abbreviato per un reato astrattamente punito con la pena dell'ergastolo, consentirebbe di definire il processo in tempi brevi senza inutile dispendio di preziose risorse organizzative, con l'applicazione, in via definitiva, di una misura di sicurezza e senza nessuna compressione del diritto di difesa.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 111, 2° comma, Cost. la questione relativa alla conformità a Costituzione dell'art. 438, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, laddove non prevede che l'imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo;

sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte

Costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rimini, 19 gennaio 2021

Il Giudice  
Benedetta Vitolo